

Roccoli, dalle Passate, e dalle altre Cacce di reti collocate con preparazione del sito, allorchè il Proprietario di esse è in attualità di Caccia colle medesime. Chi contravviene è condannato ad una multa non maggiore di cinquanta lire, nè minore di dieci a favore del Proprietario suddetto.

13. Chi va alla Caccia è obbligato di avere con se la Licenza.

14. Chi è trovato a Caccia è in dovere di esibire la Licenza, e di palesare il proprio cognome, e nome e domicilio ai Gendarmi, alle Guardie di Polizia, e di Finanza, ed a qualunque simile Agente del Governo, che lo richiegga, come pure ( ove esistono ai ) Campari dei Comuni.

15. Chi rifiuta di farlo è punito colla multa di cinquanta lire, e può essere accompagnato al Comune più vicino per esservi riconosciuto.

16. Ogni opposizione colla forza alle Guardie, o Agenti del Governo, o dei Comuni come sopra è punita a norma delle Leggi.

17. Chi è trovato a Caccia non munito della Licenza è punito colla multa di novanta lire. Giustificando egli però di averla ottenuta prima, la multa è ridotta alla metà della tassa pagata per la licenza medesima.

18. Chi contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 è punito colla multa di cento ottanta lire.